



38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 – Fax 0461 889741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'USO CIVICO DI CASTAGNATICO NEI BOSCHI DELLA FRAZIONE DI SARDAGNA DEL COMUNE DI TRENTO



REGOLAMENTO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. La sentenza del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici nella Venezia Tridentina di data 28/01/1933 prot. n. 135/33 accerta il *“Diritto all’assegno del castagneto, per la raccolta di castagne e delle foglie, dietro modico compenso alla frazione”* a favore dei censiti di Sardagna.
2. Il vincolo di uso civico è annotato presso gli uffici del Libro fondiario.
3. La raccolta delle castagne nei terreni di proprietà del Comune di Trento è disciplinata dall’articolo 87 comma 4 del Regolamento di polizia urbana del Comune di Trento A12.
4. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 26 comma 2 del “Regolamento per l’esercizio dei diritti il godimento dei beni d’uso civico” approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 60 di data 06/11/2008.
5. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del diritto di uso civico di castagnatico nella frazione di Sardagna del Comune di Trento, quale strumento per la tutela ambientale e la custodia culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo – pastorale.

Art. 2

Aventi diritto e beneficiari

1. L’uso civico di castagnatico è un diritto essenziale per i cittadini della frazione di Sardagna del Comune di Trento. Viene esercitato da un solo rappresentante di ciascun nucleo familiare, purché maggiorenne, per conto di tutti i componenti.
2. Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, coabitanti e residenti nella frazione di Sardagna.
3. Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.
4. Le finalità di cui all’articolo 1 comma 4 possono essere perseguite anche da associazioni che riuniscono cittadini della frazione di Sardagna aventi diritto di castagnatico.

SEZIONE II ESERCIZIO DEL DIRITTO

Art. 3

Estensione del diritto

1. L’uso civico di castagnatico è definito sulla base dei seguenti elementi:
 - a) la concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità della pianificazione dei beni silvo-pastorali;
 - b) il numero dei nuclei familiari aventi diritto che richiedono di esercitarlo;
 - c) i bisogni dei componenti di ciascun nucleo familiare, considerati ai sensi dell’articolo 1021, comma 1 del Codice Civile.
2. I prodotti di uso civico sono riservati esclusivamente alle necessità di ciascun nucleo familiare e non sono cedibili a

terzi o commercializzabili.

Art. 4
Raccolta dei frutti

1. La raccolta delle castagne nei boschi nella frazione di Sardagna del Comune di Trento gravati da uso civico è riservata agli aventi diritto, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10.
2. La raccolta delle castagne è liberalizzata e consentita al pubblico dopo la terza domenica del mese di ottobre. L'Azienda forestale Trento Sopramonte (di seguito Azienda forestale) si riserva di modificare tale data in ragione dell'andamento climatico stagionale, d'intesa con la Circoscrizione Sardagna.

Art. 5
Contributo per l'esercizio del diritto

1. L'esercizio del diritto di castagnatico ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti.
2. L'Azienda forestale può quantificare e imporre agli utenti un contributo per le spese necessarie alla gestione e alla sorveglianza dei beni medesimi.

SEZIONE III
ASSEGNAZIONE DI PIANTE

Art. 6
Domanda

1. Ogni nucleo familiare che intende coltivare piante di castagno gravate da diritto di uso civico e raccogliere i relativi frutti redige domanda su specifico modulo prestampato e lo inoltra all'Azienda forestale tramite la Circoscrizione Sardagna.
2. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.
3. La comunicazione di accettazione o diniego della domanda è resa tramite lettera.
4. Gli esclusi possono avanzare ricorso entro quindici giorni dal ricevimento del diniego.

Art. 7
Decadenza del diritto

1. Il diritto alla coltivazione delle piante di castagno decade per i seguenti motivi:
 - a) decesso dell'avente diritto, fatta salva la domanda di subentro del coniuge o familiare convivente o comunque familiare in linea retta di primo grado non assegnatario di altre piante di castagno;
 - b) rinuncia dell'avente diritto, comunicata con lettera scritta;
 - c) trasferimento o cambio di residenza dell'avente diritto.

Art. 8
Esercizio del diritto

1. L'Azienda forestale di intesa con la Circoscrizione Sardagna identifica le piante di castagno da assegnare ai residenti.

2. L'assegnazione a ciascun nucleo familiare avente diritto delle piante di castagno è effettuata tramite sorteggio in seduta pubblica .
3. L'assegnazione di cui al comma 2 ha di norma efficacia per sette anni non rinnovabili.
4. Il sorteggio è ripetuto con frequenza settennale.
5. Partecipano al sorteggio di cui al comma 4 gli assegnatari di piante di castagno concesse e coltivate da almeno sette anni.
6. Le assegnazioni fatte a nuovi assegnatari, nel periodo intercorrente tra un sorteggio e l'altro, di prima durata inferiore ai sette anni, sono rinnovate alla scadenza per un periodo di sette anni.
7. Il comma 6 del presente articolo non si applica se ai nuovi assegnatari vengono assegnate piante precedentemente coltivate e risultanti libere per i motivi di cui all'articolo 7. In questo caso viene effettuato alla scadenza il sorteggio previsto al comma 4.
8. L'Azienda e la Circoscrizione di Sardana, concordandone preventivamente tempi e modalità, possono decidere di procedere all'assegnazione per sorteggio delle piante di castagno tenendo conto dei "colondei", antica prassi che prevede l'attribuzione dell'uso civico di castagnatico mediante una suddivisione per tre aree di competenza predeterminante.

Art. 9 Gestione delle piante

1. Ciascun assegnatario coltiva le piante di castagno, le concima, e mantiene a prato il terreno sotto chioma, costantemente pulito dagli arbusti e dalle specie erbacee.
2. L'eventuale abbattimento di piante concorrenti al castagno per luce solare e spazio, e gli interventi colturali ai castagni, dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dall'Azienda forestale.
3. Eventuali piante di castagno abbandonate dalla coltivazione per rinuncia da parte dell'assegnatario, qualora non richieste ai sensi dell'articolo 6 comma 1, possono essere provvisoriamente coltivate dagli assegnatari confinanti fino al successivo sorteggio.
4. L'Azienda forestale può autorizzare la coltivazione di ulteriori piante di castagno adiacenti a quelle assegnate tramite sorteggio, quale ampliamento del diritto di castagnatico nei limiti dei principi generali di sfruttamento dei beni di uso civico.
5. La legna da ardere ricavata dalle cure colturali di cui al comma 2, è concessa a titolo gratuito al rispettivo assegnatario quale soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico, nel quantitativo annuo non eccedente 25 quintali.

Art. 10 Raccolta dei frutti

1. La raccolta delle castagne prodotte dalle piante concesse in affidamento è riservata esclusivamente all'assegnatario delle piante di castagno o suoi incaricati.
2. Al fine di evitare la raccolta di castagne da parte di terzi non autorizzati, ciascun assegnatario può indicare con adeguata segnaletica, fornita dall'Azienda forestale, la titolarità del diritto di godimento delle piante in gestione.

Art. 11 Revoca del diritto

1. L'assegnazione delle piante di castagno è revocata in qualsiasi momento nei seguenti casi:
 - a) motivi di pubblico interesse;

- b) tutela del patrimonio silvo-pastorale a favore della collettività;
- c) inadempienze di cui all'articolo 3 comma 2, e all'articolo 9;
- d) infrazioni di cui all'articolo 13 comma 1.
- e) abbandono ingiustificato della coltivazione delle piante da parte dell'assegnatario
- f) mancato adempimento di prescrizioni impartite dall'Azienda forestale.

Art. 12
Responsabilità

1. L'assegnatario è responsabile per eventuali danni a persone e/o cose cagionate in ragione della diretta conduzione della pianta di castagno in base alle vigenti norme di legge.

Art. 13
Sanzioni e divieti

1. L'abbattimento di piante non autorizzato, il danneggiamento ai castagni da frutto, e gli interventi colturali difformi dalle prescrizioni impartite dall'Azienda forestale, sono sanzionati ai sensi dell'art. 28 del D.P.P. 14/04/2011 n. 8-66/Leg.
2. E' vietato recintare con qualsiasi materiale le piante di castagno assegnate ai fini del presente Regolamento.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14
Norma transitoria

1. *La prima applicazione del sorteggio previsto all'articolo 8 viene effettuata entro un anno dal primo gennaio 2019 ovvero entro il primo gennaio 2020. Le attuali assegnazioni si intendono rinnovate per il periodo transitorio.*

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

Art. 16
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Regolamento adottato con deliberazione della Commissione Amministratrice n. 40 di data 15 novembre 2016;
e modificato con deliberazione della Commissione Amministratrice n. 53 di data 4 ottobre 2018.